



## **Informativa per la clientela di studio**

del 28.06.2017

Ai gentili Clienti

Loro sedi

### **OGGETTO: 730 senza sostituto: le scadenze dei versamenti IRPEF**

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza che scade il 30 giugno il termine di versamento del saldo e del 1° acconto relativo all'IRPEF per i contribuenti che intendono presentare il 730 in assenza di sostituto d'imposta.

#### **Premessa**

Ci stiamo sempre di più avvicinando alla scadenza del 7 luglio, data entro la quale il contribuente che intende ricorrere alla presentazione del modello 730 tramite soggetti terzi ossia sostituto d'imposta, CAF o professionista abilitato è tenuto a presentare tutti i documenti necessari e propedeutici alla trasmissione telematica della dichiarazione dei redditi. Andiamo ad analizzare quelle che sono le indicazioni operative per il contribuente che ricorre al 730 anche in assenza di un sostituto d'imposta.

**OSSERVA** - I contribuenti ammessi alla presentazione del modello 730 possono presentare il modello 730 precompilato o ordinario anche in mancanza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio:

- ⇒ il modello 730 senza sostituto precompilato va presentato direttamente all'Agenzia delle Entrate ovvero a un CAF o a un professionista abilitato;
- ⇒ il modello 730 senza sostituto ordinario va presentato a un CAF o a un professionista abilitato.

In entrambi i casi nelle informazioni relative al contribuente va indicata la lettera "A" nella casella "730 senza sostituto" e nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio" va barrata la casella "Mod. 730 dipendenti senza sostituto".



**730** **MODELLO 730/2017 redditi 2016** Mod. N.   
**dichiarazione semplificata dei contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale**

agenzia entrate

CONTRIBUENTE		Dichiarante	Coniuge dichiarante	730 senza sostituto	Dichiarazione congiunta	Rappresentante o tutore		
CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio)		Soggetto fiscalmente a carico di altri		730 integrativo (vedere istruzioni)	Situazioni particolari	Quadro K		
CODICE FISCALE DEL RAPPRESENTANTE O TUTORE								
COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)		NOME		SESSO (M o F)				
DATI DEL CONTRIBUENTE		DATA DI NASCITA		COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA		PROVINCIA (sigla)		
		GIORNO	MESE	ANNO	TUTELATO/A MINORE			
RESIDENZA ANAGRAFICA		COMUNE		PROVINCIA (sigla)		C.A.P.		
Da compilare solo se variata dal 1/1/2016 alla data di presentazione della dichiarazione		TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.)		INDIRIZZO		NUM. CIVICO		
TELEFONO E POSTA ELETTRONICA		FRAZIONE		DATA DELLA VARIAZIONE		Dichiarazione presentata per la prima volta		
		TELEFONO PREFISSO	NUMERO	CELLULARE	GIORNO	MESE	ANNO	INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2016		COMUNE		PROVINCIA (sigla)		Casi particolari add.le regionale		
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2017		COMUNE		PROVINCIA (sigla)		FUSIONE COMUNI		
<b>DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA CHE EFFETTUERA IL CONGUAGLIO</b> Dichiarazione congiunta: compilare solo nel modello del dichiarante								
COGNOME o NOME o DENOMINAZIONE		CODICE FISCALE		COMUNE				
PROV.	TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.)	INDIRIZZO		NUM. CIVICO	C.A.P.			
FRAZIONE	NUMERO DI TELEFONO / FAX		INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA		CODICE SEDE			
						MOD. 730 DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO <input checked="" type="checkbox"/>		

Come specificato nelle istruzioni ministeriali il 730 precompilato deve essere presentato entro:

- il 23 luglio (cade di domenica dunque traslato al 24) nel caso di presentazione diretta all'Agenzia delle Entrate;
- il 7 luglio nel caso di presentazione al sostituto d'imposta oppure al CAF o al professionista (unica data per il 730 ordinario).

I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

**Presentazione tramite soggetti terzi entro il 7 luglio – Documenti da consegnare**

Presentazione al sostituto d'imposta	Presentazione tramite CAF o professionista abilitato
<b>Oltre alla delega il contribuente deve consegnare</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Il modello 730-1, in busta chiusa utilizzando anche una normale busta di corrispondenza indicando "Scelta per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF", il cognome, il nome e il codice fiscale del dichiarante;</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Il modello 730-1, in busta chiusa;</li><li>• Certificazione Unica e le altre certificazioni che documentano le ritenute;</li><li>• gli scontrini, le ricevute, le fatture e le quietanze che</li></ul>



- il contribuente deve consegnare la scheda anche se non esprime alcuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici.
- in caso di dichiarazione in forma congiunta le schede per destinare l'8, il 5 e il 2 per mille dell'IRPEF sono inserite dai coniugi in due distinte buste. Su ciascuna busta vanno riportati i dati del coniuge che esprime la scelta.




Nel caso di presentazione del 730 ordinario il contribuente deve consegnare il modello 730 già compilato.

provano le spese sostenute;

- gli attestati di versamento d'imposta eseguiti con il modello F24;
- la dichiarazione modello Unico in caso di crediti per cui il contribuente ha richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.

Più in generale il contribuente deve esibire tutti i documenti che dimostrano il diritto alle deduzioni e detrazioni richieste in dichiarazione. I documenti relativi alla dichiarazione di quest'anno vanno conservati fino al 31 dicembre 2022, termine entro il quale l'Amministrazione Fiscale può richiederli (termini di accertamento).

Analizziamo le modalità di effettuazione dei rimborsi e delle trattenute risultanti dal 730 per i contribuenti senza sostituto d'imposta.





- ⇒ trasmette il modello F24 in via telematica all’Agenzia delle Entrate;
- ⇒ o, in alternativa, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna il modello F24 compilato al contribuente, che effettua il pagamento presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, Uffici postali o Agenti della riscossione oppure, in via telematica, utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale.

I versamenti devono essere eseguiti con le stesse modalità ed entro i termini previsti nel caso di presentazione del modello REDDITI Persone fisiche, ossia entro il 30 giugno (D.L. 193/2016).



Se il 730 precompilato senza sostituto è presentato direttamente all’Agenzia delle Entrate, nell’apposita sezione del sito internet dedicata al 730 precompilato <https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it/portale/> il contribuente può eseguire il pagamento on line oppure stampare il modello F24 per effettuare il pagamento con le modalità ordinarie;

⇒ il rimborso è eseguito direttamente dall’Amministrazione Finanziaria tramite due modalità:

1. se il contribuente ha fornito all’Agenzia delle Entrate le coordinate del suo conto corrente bancario o postale (codice IBAN), il rimborso viene accreditato sul conto. La richiesta di accredito può essere effettuata online tramite la specifica applicazione disponibile sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) (chi è già registrato ai servizi telematici può farlo attraverso il canale Fisconline) oppure presso qualsiasi Ufficio dell’Agenzia delle Entrate;
2. se non sono state fornite le coordinate del conto corrente, il rimborso è erogato con metodi diversi a seconda della somma da riscuotere: per importi inferiori a 1.000 euro, comprensivi di interessi, il contribuente riceve un invito a presentarsi in un qualsiasi Ufficio postale dove potrà riscuotere il rimborso in contanti, mentre per importi pari o superiori a 1.000 euro il rimborso viene eseguito con l’emissione di un vaglia della Banca d’Italia.

#### F24 non titolari di Partita IVA

##### F24 a debito senza compensazioni

Pagamento cartaceo allo sportello	Consentito
Pgm con home banking	Consentito
Pgm tramite Fisconline	Consentito
Pgm con Entratel	Consentito
F24 con saldo a debito ma con importi a credito in compensazione	
Pgm cartaceo allo sportello	Vietato
Pgm con home banking	Consentito



Pgm tramite Fisconline	Consentito
Pgm con Entratel	Consentito
F24 compensazione totale saldo a zero	
Pgm cartaceo allo sportello	Vietato
Pgm con home banking	Vietato
Pgm tramite Fisconline	Consentito
Pgm con Entratel	Consentito



Al di là della tabella appena riportata per completezza di informazioni, per il modello 730 senza sostituto in presenza di un debito d'imposta che viene compensato da un credito d'imposta, **la stessa compensazione è eseguita in automatico nell'elaborare il prospetto di liquidazione 730-3**, con la conseguenza che il risultato finale (debito o credito) sarà già influenzata della compensazione.



### MODELLO 730-3 redditi 2016

Modello N.

prospetto di liquidazione relativo all'assistenza fiscale prestata

730 rettificativo

730 integrativo

Impegno ad informare il contribuente di eventuali comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate relative alla presente dichiarazione

Comunicazione del notificato CAF o professionista

Sostituto, CAF o professionista non delegato

	CODICE FISCALE	COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE	N. BOBONE ABO DE CAF
SOSTITUTO D'IMPOSTA O C.A.F. O PROFESSIONISTA ABILITATO			
RESPONSABILE ASSISTENZA FISCALE			
DICHIARANTE			
CONIUGE DICHIARANTE			



### VERSAMENTI IRPEF CONTRIBUENTI SENZA SOSTITUTO



I versamenti devono essere eseguiti con le stesse modalità ed entro i termini previsti nel caso di presentazione del modello REDDITI Persone fisiche, ossia entro il 30 giugno (D.L. 193/2016), ossia:

fino allo scorso anno l'imposta sui redditi, saldo più acconto, andava versata in prima battuta entro il 16 giugno; in seguito all'intervento del c.d Decreto Fiscale che ha accompagnato la Manovra 2017 è stato previsto il differimento dal 16 al 30 giugno il termine per il versamento a saldo (+ eventuale acconto) dell'IRPEF così come è stato traslato dal giorno 16 all'ultimo giorno del mese di riferimento i versamenti IRES e IRAP. In base a quanto detto anche i versamenti IRPEF saldo e acconto devono essere effettuati:

- ⇒ al 30/06/2017;
- ⇒ al 31 luglio con maggiorazione dello 0,40%;
- ⇒ 30 novembre per il 2° o unico acconto 2017.

L'acconto IRPEF è dovuto se l'imposta dichiarata in quell'anno (riferita, quindi, all'anno precedente), al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta, delle ritenute e delle eccedenze, è superiore a 51,65 euro. L'acconto è pari al 100% dell'imposta dichiarata nell'anno e deve essere versato in una o due rate, a seconda dell'importo:

- unico versamento, entro il 30 novembre, se l'acconto è inferiore a 257,52 euro;
- due rate, se l'acconto è pari o superiore a 257,52 euro; la prima pari al 40% entro il 30 giugno (insieme al saldo), la seconda – il restante 60% - entro il 30 novembre.

Il saldo e la prima rata di acconto possono essere versati in rate mensili (l'acconto di novembre deve essere pagato in unica soluzione). In ogni caso, il versamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.

RATA	VERSAMENTO	INTERESSI %	VERSAMENTO (*)	INTERESSI %
1ª	30 giugno	0,00	31 luglio	0,00
2ª	31 luglio	0,33	31 luglio	0,00
3ª	31 agosto	0,66	31 agosto	0,33
4ª	2 ottobre	0,99	2 ottobre	0,66
5ª	31 ottobre	1,32	31 ottobre	0,99
6ª	30 novembre	1,65	30 novembre	1,32

(\*) In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

*Distinti saluti*